

Gazzetta ufficiale

C 114

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

28 marzo 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 114/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8793 — Axión/Enagás/Axent) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 114/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2018/C 114/03	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione</i>) ⁽¹⁾	3
2018/C 114/04	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione</i>) ⁽¹⁾	7
2018/C 114/05	Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 114/06	Notifica ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell'UE ⁽¹⁾	11
2018/C 114/07	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	14
2018/C 114/08	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	15
2018/C 114/09	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	16

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 114/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8807 — Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2018/C 114/11	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione	19
2018/C 114/12	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta di uno Stato membro — Sospensione del termine	20
2018/C 114/13	Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Domanda presentata da un ente aggiudicatore	21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8793 — Axión/Enagás/Axent)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 114/01)

L'8 marzo 2018, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8793. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 marzo 2018

(2018/C 114/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2376	CAD	dollari canadesi	1,5949
JPY	yen giapponesi	131,04	HKD	dollari di Hong Kong	9,7113
DKK	corone danesi	7,4489	NZD	dollari neozelandesi	1,7041
GBP	sterline inglesi	0,87940	SGD	dollari di Singapore	1,6208
SEK	corone svedesi	10,2156	KRW	won sudcoreani	1 328,86
CHF	franchi svizzeri	1,1764	ZAR	rand sudafricani	14,4598
ISK	corone islandesi	121,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7730
NOK	corone norvegesi	9,5603	HRK	kuna croata	7,4408
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 004,62
CZK	corone ceche	25,473	MYR	ringgit malese	4,7971
HUF	fiorini ungheresi	312,85	PHP	peso filippino	64,955
PLN	zloty polacchi	4,2196	RUB	rublo russo	70,8200
RON	leu rumeni	4,6558	THB	baht thailandese	38,650
TRY	lire turche	4,9429	BRL	real brasiliano	4,1051
AUD	dollari australiani	1,6070	MXN	peso messicano	22,7905
			INR	rupia indiana	80,4130

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/03)

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ⁽¹⁾, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza disciplinati dalla direttiva 2000/9/CE ⁽²⁾ conformi a tale direttiva e installati anteriormente al 21 aprile 2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 2000/9/CE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2018. Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 2000/9/CE cesserà il 21 aprile 2018.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1709:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove, manutenzione, controlli di esercizio	26.4.2005		
CEN	EN 1908:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento	11.12.2015	EN 1908:2004 Nota 2.1	19.5.2016
CEN	EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio	15.12.2017	EN 1909:2004 Nota 2.1	31.3.2018
CEN	EN 12385-8:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone	24.4.2003		
CEN	EN 12385-9:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone	24.4.2003		
CEN	EN 12397:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Esercizio	26.4.2005		

⁽¹⁾ GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12927-1:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità	26.4.2005		
CEN	EN 12927-2:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 2: Coefficienti di sicurezza	26.4.2005		
CEN	EN 12927-3:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli	26.4.2005		
CEN	EN 12927-4:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 4: Attacchi di estremità	26.4.2005		
CEN	EN 12927-5:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione	26.4.2005		
CEN	EN 12927-6:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 6: Criteri di dismissione	26.4.2005		
CEN	EN 12927-7:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione	26.4.2005		
CEN	EN 12927-8:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magnetico-induttivo delle funi (MRT)	26.4.2005		
CEN	EN 12929-1:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 1: Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti	14.8.2015	EN 12929-1:2004 Nota 2.1	31.1.2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12929-2:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello	14.8.2015	EN 12929-2:2004 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN 12930:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli	14.8.2015	EN 12930:2004 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile	11.12.2015	EN 13107:2004 Nota 2.1	19.5.2016
	EN 13107:2015/AC:2016			
CEN	EN 13223:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici	11.12.2015	EN 13223:2004 Nota 2.1	19.5.2016
CEN	EN 13243:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani	14.8.2015	EN 13243:2004 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino	15.12.2017	EN 13796-1:2005 Nota 2.1	31.3.2018
CEN	EN 13796-2:2005 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi	20.9.2005		
CEN	EN 13796-3:2005 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 3: Prove a fatica	20.9.2005		

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:

- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO; tel.: +32 25500811; fax: +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
- CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO; tel.: +32 25500811; fax: +32 25500819 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIA; tel.+33 492944200; fax: +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

- Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
- Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ⁽¹⁾.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.

⁽¹⁾ GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/04)

Questo è il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma del regolamento (UE) 2016/424 ⁽¹⁾.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Data di inizio della presunzione di conformità - Nota 0	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1709:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove, manutenzione, controlli di esercizio	21.4.2018		
CEN	EN 1908:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento	21.4.2018		
CEN	EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio	21.4.2018		
CEN	EN 12385-8:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone	21.4.2018		
CEN	EN 12385-9:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone	21.4.2018		
CEN	EN 12927-1:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità	21.4.2018		
CEN	EN 12927-3:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli	21.4.2018		

⁽¹⁾ GUL 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12927-4:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 4: Attacchi di estremità	21.4.2018		
CEN	EN 12927-5:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione	21.4.2018		
CEN	EN 12927-8:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magnetico-induttivo delle funi (MRT)	21.4.2018		
CEN	EN 12930:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli	21.4.2018		
CEN	EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile	21.4.2018		
	EN 13107:2015/AC:2016			
CEN	EN 13223:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici	21.4.2018		
CEN	EN 13243:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani	21.4.2018		
CEN	EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino	21.4.2018		

(¹) OEN: Organizzazione europea di normazione:

— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgio, tel: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)

— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgio, tel: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (<http://www.cenelec.eu>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia, tel: +33 492944200; fax: +33 493654716, (<http://www.etsi.eu>)

Nota 0: questa è la data a partire dalla quale il rispetto della norma armonizzata o di parti di essa conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni pertinenti della legislazione dell'Unione.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

- Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
- Nota 3: in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ⁽¹⁾.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽¹⁾ GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2018/C 114/05)

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, «[i]l consiglio di amministrazione [dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti».

L'elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell'EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:

- i. aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell'EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione ⁽²⁾);
- ii. reso pubblico nel sito dell'EFSA, dove è pubblicato l'ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e
- iii. messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all'articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni.

Queste informazioni sono disponibili nel sito dell'EFSA ai link seguenti:

- i. ultima modifica dell'elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell'EFSA il 21 marzo 2018: <http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/180321>
- ii. elenco aggiornato delle organizzazioni competenti: <http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf> e
- iii. strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all'articolo 36: <http://www.efsa.europa.eu/art36/search>

L'EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Notifica ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/06)

1. Con lettera del 10 novembre 2017, pervenuta alla Commissione il 14 novembre 2017, la Danimarca ha notificato alla Commissione la volontà di mantenere nel suo ordinamento⁽¹⁾ disposizioni nazionali sull'impiego di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne le quali differiscono dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾: si tratta del decreto n. 1044 del 4 settembre 2015 sugli additivi alimentari ecc. negli alimenti (*BEK nr 1044 af 04.09.2015, Udskriftsdato:25.09.2017, Fødevarerministeriet*). La notifica riguarda le sostanze nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) (nitriti) di cui all'allegato II, parte E, del regolamento, categoria alimentare 8 (elenco UE).

2. Le dosi massime erano state originariamente stabilite dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. La direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2006 e si basa sull'articolo 95 del trattato CE (divenuto ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE). Riguardo all'uso dei nitriti e nitriti nei prodotti a base di carne, essa mira a stabilire un equilibrio tra gli effetti dei nitriti come inibitori della moltiplicazione dei batteri all'origine del botulismo, intossicazione alimentare potenzialmente letale, e il rischio della formazione di nitrosammine cancerogene dovuta alla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne, in conformità al parere scientifico fornito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF).

Il testo originario della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ stabiliva livelli massimi di residui per i nitriti e nitriti in vari prodotti a base di carne. Per contro, la direttiva 2006/52/CE introduce il principio, raccomandato in un parere dell'EFSA del 2003, secondo cui il controllo dei nitriti dovrebbe essere regolamentato stabilendo le dosi massime di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) che possono essere aggiunte durante la produzione di prodotti a base di carne. Tale dose è in generale di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati.

A titolo di eccezione, la direttiva 2006/52/CE indicava livelli massimi di residui per alcuni specifici prodotti tradizionali a base di carne, per i quali non era possibile controllare le dosi aggiunte a causa del carattere tradizionale del processo produttivo.

L'eccezione è ripresa nel nuovo «Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, istituito dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione⁽⁵⁾.

3. Il decreto danese n. 1044 consente l'aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) ai prodotti a base di carne solo a condizione che non vengano superate determinate dosi aggiunte. A seconda dei prodotti in questione, le dosi massime sono pari a 0, 60, 100 o 150 mg/kg. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte per i nitriti e vietano perciò l'immissione sul mercato di alcuni prodotti tradizionali a base di carne provenienti da altri Stati membri. Laddove si applichino i limiti di 0 e di 60 mg/kg, la legislazione danese prevede inoltre limiti inferiori a quelli del regolamento per le dosi aggiunte di nitriti in numerosi prodotti a base di carne.

⁽¹⁾ Alla Danimarca era stata concessa un'autorizzazione per 3 anni con decisione (UE) 2015/826 della Commissione (GU L 130 del 28.5.2015, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

⁽⁴⁾ Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).

4. Le disposizioni danesi sono quindi più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l'aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne.

5. Il Regno di Danimarca ritiene che, a differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le vigenti disposizioni danesi siano pienamente coerenti con le conclusioni dell'EFSA ⁽¹⁾ secondo cui prodotti a base di carne sicuri possono essere in genere fabbricati con un'aggiunta di appena 50 mg di nitriti per kg.

La Danimarca precisa inoltre che, grazie a più bassi livelli massimi di dosi aggiunte, le disposizioni danesi riducono ulteriormente la sua principale preoccupazione, ossia i rischi posti dalle nitrosammine.

La Danimarca sottolinea che, per quanto in vigore da molti anni, le sue norme relative a livelli più bassi di nitriti che possono essere aggiunti ai prodotti a base di carne non hanno mai suscitato problemi di conservazione dei prodotti interessati, fa presente inoltre che il suo tasso di botulismo è bassissimo rispetto ad altri Stati membri e che da prima del 1980 sul suo territorio non risulta denunciato alcun caso di botulismo causato da prodotti a base di carne.

Gli ultimi dati forniti dalla Danimarca mostrano che l'andamento dei modelli di consumo non ha subito cambiamenti significativi dall'adozione delle decisioni della Commissione 2010/561/UE ⁽²⁾ e (UE) 2015/826 ⁽³⁾. Il consumo di carne da parte dei danesi è in aumento, compreso quello di affettati contenenti nitriti aggiunti, e lo stesso dicasi delle importazioni di prodotti a base di carne da altri Stati membri.

6. Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l'attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'UE in materia di nitriti. Lo studio si basava sulle risposte fornite a un questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, di norma la quantità di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall'UE, ma superiore ai livelli danesi. Nelle conclusioni veniva indicata l'opportunità di prendere in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti.

La Commissione ha pertanto avviato uno studio ad hoc, ultimato nel gennaio 2016, concernente l'uso e la necessità, da parte dell'industria, dei nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne, anche per quanto riguarda la protezione dal *Clostridium botulinum*. I dati raccolti attraverso una rassegna della letteratura specialistica, un'indagine e un seminario di esperti organizzati per tale studio indicano possibilità di un riesame degli attuali livelli massimi dei nitriti autorizzati.

Il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ impone inoltre che l'EFSA valuti nuovamente la sicurezza dell'impiego dei nitriti. Il 15 giugno 2017 l'EFSA ha formulato un parere scientifico relativo a una nuova valutazione del nitrito di potassio (E 249) e del nitrito di sodio (E 250) come additivi alimentari ⁽⁵⁾. L'EFSA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,07 mg di ioni nitrito/kg di peso corporeo al giorno e ha chiarito che l'esposizione al nitrito derivante dall'uso come additivo alimentare non determinava un superamento di questa dose nella popolazione in generale, mentre nell'ultimo percentile della popolazione infantile questo valore veniva leggermente superato. Se si considerano però tutte insieme le fonti di esposizione alimentare al nitrito (additivi alimentari, presenza naturale e contaminazione), la DGA verrebbe superata nei lattanti, nei bambini piccoli e nei bambini mediamente esposti e nelle persone di tutte le fasce d'età più altamente esposte. L'esposizione alle nitrosammine endogene è stata ritenuta poco preoccupante, mentre qualche preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda all'esposizione alle nitrosammine esogene. Nel suo parere l'EFSA sostiene inoltre la necessità di ulteriori ricerche per risolvere le incertezze e colmare le lacune conoscitive e fa presente l'impossibilità attuale di distinguere chiaramente le nitrosammine che si formano a seguito dell'aggiunta di nitrito ai livelli autorizzati da quelle presenti nella matrice alimentare senza alcuna aggiunta di nitrito esogeno. Gli studi epidemiologici hanno fornito una qualche prova i) del nesso tra i nitriti da fonti alimentari e le neoplasie gastriche e ii) dell'associazione tra i nitriti e i nitrati delle carni lavorate e le neoplasie del colon-retto ed hanno anche dimostrato nesso tra la N-nitrosodimetilammina preformata e le neoplasie del colon-retto.

Le conclusioni dello studio compilativo condotto in collaborazione con gli Stati membri, dello studio ad hoc concernente l'uso dei nitriti da parte dell'industria, la nuova valutazione dell'EFSA e i dati comunicati dalla Danimarca consentono alla Commissione di prendere ulteriormente in considerazione un possibile riesame dei livelli massimi dei nitriti.

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* (2003) 14, pagg. 1-31, *The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products* (Gli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne).

⁽²⁾ Decisione 2010/561/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne (GU L 247 del 21.9.2010, pag. 55).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/826 della Commissione, del 22 maggio 2015, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne (GU L 130 del 28.5.2015, pag. 10).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

⁽⁵⁾ *EFSA Journal* 2017;15(6):4786.

7. La Commissione tratterà la presente notifica in conformità all'articolo 114, paragrafi 4 e 6 del TFUE. A norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, uno Stato membro che, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione dell'UE, intenda mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, le notifica alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Danimarca, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Durante tale periodo la Commissione verifica se il mantenimento delle disposizioni danesi sia giustificato da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla tutela dell'ambiente e se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

8. Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

9. Per ulteriori informazioni sulla notifica presentata dal Regno di Danimarca rivolgersi al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare
DG SANTE – Unità E2 Tecnologie di trasformazione alimentare e nuovi prodotti alimentari
Jiri Sochor
Tel. +32 22976930
Email: jiri.sochor@ec.europa.eu

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/07)

Stato membro	Spagna
Rotta interessata	Minorca-Madrid
Data di riapertura ai vettori aerei comunitari della rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico (OSP)	1 ottobre 2018
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico.	Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Paseo de la Castellana 67 28071 Madrid MADRID ESPAÑA Tel. +34 915977505 Fax +34 915978643 Email: osp.dgac@fomento.es

La rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico può essere servita in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1° ottobre 2018. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l'accesso potrà essere limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d'appalto, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/08)

Stato membro	Spagna
Rotta interessata	Almeria-Siviglia
Periodo di validità del contratto	4 anni dall'inizio delle operazioni
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Paseo de la Castellana 67 28071 Madrid MADRID ESPAÑA Tel. +34 915977505 Fax +34 915978643 Email: osp.dgac@fomento.es

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/09)

Stato membro	Spagna
Rotte interessate	Tenerife Norte – La Gomera Gran Canaria – La Gomera
Periodo di validità del contratto	3 anni dall'inizio delle operazioni
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e agli oneri di servizio pubblico	Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Paseo de la Castellana 67 28071 Madrid MADRID ESPAÑA Tel. +34 915977505 Fax +34 915978643 Email: osp.dgac@fomento.es

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8807 — Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 114/10)

1. In data 21.3.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Spectris Group Holdings Limited (Regno Unito), appartenente al gruppo Spectris («Spectris», Regno Unito),
- Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (Australia), appartenente al gruppo Macquarie («Macquarie», Australia),
- Soundwave Holdings Pty Ltd («Soundwave Holdings» o «JV», Australia), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune a cui Spectris contribuirà con una parte della sua attività.

Spectris e Macquarie acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Soundwave Holdings.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Spectris: produzione e fornitura di strumentazione di precisione e di controllo per incrementare la produttività destinata ad applicazioni industriali ad alto contenuto tecnologico;
- Macquarie: gestione patrimoniale, servizi finanziari, bancari e di consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e del capitale in relazione al debito, all'*equity* e ai prodotti di base;
- Soundwave Holdings: servizi di monitoraggio ambientale per le imprese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8807 — Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione**

(2018/C 114/11)

Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La richiesta, presentata da Eneco B.V. e N.V. Nuon Energy, riguarda alcune attività nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas nei Paesi Bassi.

Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati nella GU C 85 del 18.3.2017, pag. 6, nella GU C 212 dell'1.7.2017, pag. 24, nella GU C 439 del 20.12.2017, pag. 14, e nella GU C 444 del 23.12.2017, pag. 17.

A norma dell'allegato IV, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessato o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari entro il 10 gennaio 2018.

In caso di risposte tardive o incomplete, il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine finale scadrà quindi dopo 52 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Richiesta di uno Stato membro — Sospensione del termine**

(2018/C 114/12)

Il 2 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La richiesta, presentata dalla Repubblica ceca, riguarda alcune attività nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas nella Repubblica ceca. Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati nella GU C 23 del 24 gennaio 2017, pag. 10, nella GU C 167 del 25 maggio 2017, pag. 10, nella GU C 276 del 19 agosto 2017, pag. 4, nella GU C 396 del 23 novembre 2017, pag. 18, e nella GU C 439 del 20 dicembre 2017, pag. 12.

A norma dell'allegato IV, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessato o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha chiesto alle autorità ceche di fornire informazioni supplementari entro il 10 gennaio 2018.

In caso di risposte tardive o incomplete, il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine finale scadrà quindi dopo 55 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Avviso concernente una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE**Domanda presentata da un ente aggiudicatore**

(2018/C 114/13)

Il 1° marzo 2018 è stata presentata alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 2 marzo 2018.

La domanda è stata presentata da Finavia Oyj e riguarda le attività relative alla messa a disposizione di locali per gli operatori che prestano servizi commerciali (duty free, vendita al dettaglio, alimenti e bevande e altri servizi ai passeggeri) per i passeggeri presso i terminal dell'aeroporto di Helsinki, Finlandia.

Secondo l'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione.» La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di 145 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale domanda. Il termine scade pertanto il 3 ottobre 2018.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori domande riguardanti la stessa attività in Finlandia pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della presente domanda.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT